

## Accordo quadro di collaborazione didattica e scientifica

### Tra

**l'Università degli Studi di Verona** (a seguire "Università") con sede in Verona, via dell'Artigliere n. 8, 37129, Codice Fiscale 93009870234, pec ufficio.protocollo@pec.univr.it, nella persona del Magnifico Rettore, Prof. Pier Francesco Nocini, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 luglio 2023;

**lo Studio Teologico San Zeno di Verona e l'Istituto Superiore di Scienze Religiose San Pietro Martire di Verona** (a seguire "Istituti Teologici di Verona") del Seminario Vescovile di Verona, con sede in Verona, Via Seminario n. 6, Codice Fiscale 00233500230, part. IVA 0023350023, pec issverona@pec.it, nella persona del Rettore, Don Luca Albertini, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Collegio Docenti del 25 luglio 2023;

**l'Accademia di Belle Arti di Verona** (a seguire "Accademia"), con sede in Verona, Via Carlo Montanari n. 5, Codice Fiscale 04093500231, pec pec@pec.accademiabelleartiverona.it, nella persona del suo Presidente, Ing. Andrea Falsirollo, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2023;

**il Conservatorio musicale "Evaristo Felice Dall'Abaco" di Verona** (a seguire "Conservatorio di Verona"), con sede in Verona, Via Abramo Massalongo n. 2, 37121 Verona, Codice Fiscale 80012500239, pec conservatorioverona@bpec.it, nella persona del Direttore Prof. Federico Zandonà, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera 3/7/23 del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 14 luglio 2023;

**il Conservatorio musicale "Arrigo Pedrollo" di Vicenza** (a seguire "Conservatorio di Vicenza"), con sede in Vicenza, Contra' San Domenico 33, Codice Fiscale 95002760247, pec conservatoriovicenza@legalmail.it, nella persona del Direttore Prof. Stefano Lorenzetti, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio Accademico n° 171/8 del 19 Luglio 2023

a seguire congiuntamente definite "Parti".

### Premesso che

- l'Università degli Studi di Verona è sede di libera ricerca e di libera formazione ed ha come finalità la crescita, l'elaborazione critica e la diffusione del sapere e la promozione della cultura;
- in relazione alle proprie finalità istituzionali, l'Università promuove la collaborazione con altri soggetti pubblici e privati mediante la stipula di accordi quadro/convenzioni al fine di potenziare le proprie attività di ricerca e di didattica;
- il Seminario di Verona si avvale dello Studio Teologico San Zeno di Verona e l'Istituto Superiore di Scienze Religiose San Pietro Martire di Verona quali comunità di studio, di ricerca e di formazione che perseguono i propri fini istituzionali anche attraverso forme di collaborazione e di ricerca con le università e le istituzioni culturali presenti nel territorio regionale;
- l'Accademia di Belle Arti di Verona ed i Conservatori musicali di Verona e di Vicenza sono Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), che operano a livello nazionale ed internazionale e svolgono attività di promozione della conoscenza e dello studio delle arti e della cultura storica e artistica; di divulgazione e sviluppo dei talenti sul territorio veronese e veneto; di formazione, produzione musicale e ricerca;
- nel 2005, le Parti hanno sottoscritto un accordo di collaborazione didattica e scientifica, successivamente rinnovato negli anni, finalizzato ad un progressivo processo di integrazione e di interazione culturale e ad una maggiore efficacia ed efficienza nello svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali;

- in attuazione di tale accordo, le Parti hanno realizzato negli anni proficue iniziative di attivazione di Master, Corsi di Perfezionamento, singoli corsi e seminari, giornate di studio aperte al pubblico;
- è intenzione delle Parti consolidare attraverso un più ampio e organico rapporto di collaborazione le esperienze formative e culturali sin qui realizzate stipulando un nuovo atto convenzionale che definisca gli ambiti di comune interesse e gli strumenti coi quali operare congiuntamente, rinviando a successivi specifici accordi con le singole Strutture didattiche competenti universitarie la definizione dei tempi, delle risorse e delle relative modalità di intervento.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti

### **convengono e stipulano quanto segue**

#### **Art. 1 – Premesse**

Le premesse formano parte integrante del presente Accordo.

#### **Art. 2 – Oggetto e obiettivi**

Con il presente Accordo le Parti si impegnano a collaborare, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, per progettare, realizzare, promuovere e diffondere iniziative di carattere formativo, scientifico e culturale pertinenti alle aree di comune interesse.

La collaborazione potrà riguardare in particolare:

- il reciproco riconoscimento dei corsi organizzati presso gli Enti convenzionati e dei crediti formativi ad essi associati, in conformità alle rispettive normative interne e tenuto conto della programmazione annuale delle attività didattiche del singolo Ente;
- la promozione ed il coordinamento di iniziative di scambio fra docenti e fra studentesse/studenti che favoriscano l'interazione di idee ed esperienze e il contatto tra conoscenze e metodi di insegnamento diversi;
- lo svolgimento di attività congiunte di studio e di ricerca negli ambiti di comune interesse;
- l'organizzazione di specifici momenti di formazione, anche grazie all'apporto dei rispettivi docenti, nonché di conferenze, incontri, seminari ed altre attività simili, comprese manifestazioni concertistiche, mostre d'arte, incontri tematici con studentesse/studenti e laureande/i relativi alle iniziative oggetto del presente Accordo ed altre iniziative culturali eventualmente aperte anche alla comunità territoriale.

Le Parti saranno altresì impegnate nella promozione, anche attraverso pubblicazioni scientifiche, delle attività realizzate con lo scopo di produrre una migliore e più approfondita conoscenza e accessibilità ai risultati e agli obiettivi raggiunti dalle progettualità congiunte.

#### **Art. 3 – Atti e accordi attuativi**

Le Parti si impegnano a definire attraverso specifici atti e/o accordi attuativi da stipularsi tra i soggetti firmatari ovvero tra uno o più Strutture degli stessi, i tempi, i modi e le risorse necessarie alla realizzazione di ogni attività o iniziativa, nonché gli apporti e gli impegni specifici di ciascuna, inclusi i relativi importi, la disponibilità delle risorse, la previsione delle modalità di copertura e gli aspetti esecutivi, nonché gli aspetti relativi alla proprietà dei risultati, alla titolarità dei diritti di proprietà intellettuale e alla rendicontazione.

#### **Art. 4 - Collaborazione in ambito didattico**

Ciascuna Parte riconosce alle studentesse e agli studenti degli altri Enti convenzionati la possibilità di frequentare uno o più insegnamenti presso una delle proprie Strutture didattiche competenti e sostenere i relativi esami. La frequenza della studentessa/studente è subordinata alla previa autorizzazione della Struttura didattica competente di appartenenza.

Le Strutture didattiche competenti potranno, in forza di specifiche e reciproche intese che ne definiscano entità e criteri di attribuzione, riconoscere dei crediti formativi alla studentessa/studente che, all'esito del corso, abbia ottenuto una valutazione positiva.

Ogni attività di collaborazione si svolgerà nel rispetto della specifica normativa interna e tenuto conto della programmazione delle attività da parte dei rispettivi Enti.

Le studentesse e gli studenti che, in forza del presente Accordo, dovessero iscriversi ad un singolo corso presso uno degli Enti convenzionati saranno esentati dal pagamento del relativo contributo di iscrizione e godranno dei benefici che l'ente ospitante riconosce ai propri studenti. Per l'iscrizione ai corsi, le parti si riservano di verificare le attitudini necessarie alla partecipazione ai suddetti corsi.

#### **Art. 5 – Comitato di coordinamento**

Le Parti costituiscono un Comitato di coordinamento con il compito di individuare, realizzare e coordinare le attività di collaborazione oggetto del presente accordo e verificarne periodicamente la realizzazione.

Il Comitato di coordinamento è composto da due rappresentanti per ciascuno degli Enti convenzionati, designati dai rispettivi rappresentanti legali e si riunisce, di norma, almeno una volta all'anno.

#### **Art. 6 – Personale, responsabilità e assicurazioni**

L'attività svolta da ciascuna delle Parti non implica alcun vincolo di subordinazione nei confronti delle altre parti e il personale coinvolto manterrà a tutti gli effetti il proprio rapporto di lavoro subordinato con il rispettivo datore di lavoro.

Ciascuna parte provvede alla copertura assicurativa dei propri docenti, studenti e studentesse che, nello svolgimento delle attività connesse all'attuazione del presente Accordo, dovessero recarsi presso uno degli Enti convenzionati, sia per gli infortuni che dovessero subire, che per la responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone o cose) durante lo svolgimento delle attività predette attività.

#### **Art. 7 – Sicurezza e salute sul luogo di lavoro**

Ciascuna Parte assicura al proprio personale o equiparato, impegnato nello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo, gli adempimenti previsti dalle disposizioni legislative vigenti in materia di sicurezza, inerenti alla formazione, all'informazione, all'addestramento e alla sorveglianza sanitaria. Le Parti si scambiano i nominativi dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e protezione, affinché i referenti della sicurezza possano definire azioni di coordinamento della sicurezza e della sorveglianza sanitaria.

Il personale di ciascuna Parte che si recherà presso una sede di un'altra Parte per l'esecuzione delle attività relative al presente Accordo, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede ospitante, fermo restando che la copertura assicurativa rimane a carico della struttura di appartenenza.

#### **Art. 8 – Riservatezza**

Tutta la documentazione e le informazioni, principalmente di carattere tecnico e metodologico, scambiate tra le parti e da queste condivise, dovranno essere considerate di carattere confidenziale, e non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.

Le parti si impegnano inoltre a porre in essere ogni attività e/o azione volta ad impedire che dette informazioni, dati e/o documentazioni possano in qualche modo essere acquisite da terzi, riconoscendone sin d'ora la piena proprietà ed esclusiva disponibilità del soggetto che le ha rilasciate, anche per quanto attiene a tutti i profili di proprietà intellettuale ad esse relativi.

#### **Art. 9 – Trattamento dei dati personali**

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali scambiati o raccolti ai fini della stipula e per l'esecuzione del presente Accordo in qualità di Titolari autonomi, nell'osservanza del Regolamento (UE) 2016/679 e delle vigenti disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali, ciascuna nell'ambito delle attività di propria competenza, esclusivamente per le finalità e secondo le modalità operative indicate negli articoli precedenti e nelle specifiche convenzioni attuative stipulate ai sensi dell'art. 3.

Sono autorizzati al trattamento dei dati personali i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo delle Parti, la cui mansione preveda il trattamento, istruiti dai rispettivi datori di lavoro ai sensi dell'art. 29 del Regolamento.

#### **Art. 10 - Durata**

Il presente Accordo quadro ha la durata di tre anni accademici a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato alla scadenza per un ulteriore triennio mediante atto sottoscritto dalle parti.

#### **Art. 11 – Recesso**

Le parti potranno recedere dal presente Accordo mediante comunicazione inviata agli indirizzi istituzionali delle altre Parti a mezzo posta elettronica certificata – pec, con un preavviso di almeno 6 mesi, impegnandosi in ogni caso a concludere le attività in corso.

#### **Art. 12 – Foro competente**

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione del presente Accordo e per quanto da esso non previsto, qualora non venisse definita in via amichevole, le parti si rimettono alle vigenti norme del Codice Civile e individuano, quale foro competente, il Foro di Venezia.

#### **Art. 13 – Registrazione e spese**

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso in base all'art. 4 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente.

Le spese di bollo sono a carico delle parti in misura paritaria e saranno effettuate sull'unico originale elettronico.

#### **Art. 14 – Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente regolato dal presente Accordo, si rinvia alla normativa vigente in materia, agli Statuti e ai regolamenti delle Parti contraenti.

Verona,

Università degli Studi di Verona  
Il Rettore  
(Prof. Pier Francesco Nocini)

---

Seminario Vescovile di Verona  
Il Rettore  
(Don Luca Albertini)

---

Accademia di Belle Arti di Verona  
Il Presidente  
(Ing. Andrea Falsirollo)

---

Conservatorio musicale "E. F. Dall'Abaco" di  
Verona  
Il Direttore  
(Prof. Federico Zandonà)

---

Conservatorio musicale "A. Pedrollo" di Vicenza  
Il Direttore  
(Prof. Stefano Lorenzetti)

---